

## STATUTO SOCIALE

### *Art. 1 - Denominazione e Sede e durata*

E' costituita nel rispetto del codice civile, della L. 383/2000 e della Legge Regionale 28/1996 l'associazione di promozione sociale denominata **"EPEIRA - Incontrare il Conflitto - Associazione di promozione sociale per la mediazione e la risoluzione alternativa dei conflitti"**, in breve nominabile anche come **"EPEIRA - Incontrare il Conflitto"** con sede legale in LECCO, Via Fogazzaro N.36 di seguito denominata Associazione.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere le sedi operative, sezioni ed uffici sia in Italia che all'estero.

La durata dell'associazione è illimitata.

### *Art. 2 - Oggetto e scopo*

**"EPEIRA - Incontrare il Conflitto"** persegue finalità di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica, senza fini di lucro, rispetta tutte le convinzioni religiose tradizionali e filosofiche e si propone con metodi legali e democratici di essere portavoce dell'interesse delle diverse componenti della comunità esistente, proponendosi di contribuire con una sua peculiare riflessione ed azione al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti.

Si impegna, perciò, a favorire con azioni concrete la tutela del valore della vita e il pieno riconoscimento dei diritti umani e sociali; ad incoraggiare i processi di Pace, ispirati alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e sanciti dalla Costituzione Italiana.

L'associazione ha quale scopo generale la promozione e la messa in atto di ogni e qualsiasi attività intesa a facilitare, stimolare, sostenere e sviluppare iniziative idonee a diffondere la conoscenza, l'apprendimento, la cultura e la pratica della mediazione e di ogni altro metodo di soluzione negoziata extragiudiziaria dei conflitti (" Alternative Dispute Resolution", A.D.R.) e a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità sulla possibilità di utilizzo in ogni ambito della A.D.R. e della mediazione come possibile soluzione dei conflitti.

L'Associazione si impegna cioè a sostenere la mediazione dei conflitti come pedagogia della non violenza, educazione e sostegno al dialogo ed al confronto all'interno della società civile, utilizzando un diverso ed innovativo strumento di gestione della conflittualità, in cui le parti hanno accesso alla conoscenza, alla comprensione e all'accettazione della diversità dell'altro, al reciproco riconoscimento e alla costruzione di nuove modalità relazionali condivise. A tal fine all'interno di **"EPEIRA - Incontrare il Conflitto"** s'incontrano e si confrontano mediatori con professionalità diverse e complementari, che declinano e arricchiscono il concetto di mediazione dei conflitti secondo le proprie specificità culturali e le proprie esperienze.

### *ART. 2 bis - Attività*

Nello svolgimento di tutte le sue attività l'Associazione si ispira ai principi della mediazione e della A.D.R.. Essa svolge in particolare le seguenti attività:

1. Promuovere e attivare progetti di:
  - mediazione sociale finalizzati a costituire e/ o facilitare relazioni sociali al fine di gestire situazioni conflittuali e ricostruire valori comuni e punti di riferimento condivise all'interno della comunità stessa.
  - di mediazione scolastica volti a sensibilizzare e formare gli studenti, insegnanti, genitori, figure di riferimento circa la gestione dei conflitti e le dispute all'interno della scuola e a favorire l'utilizzo di strumenti risolutivi delle situazioni di crisi.
  - di mediazione interculturale volti ad intervenire in presenza di conflitti tra persone di etnie e culture diverse, spesso originati dalla scarsa conoscenza dei reciproci usi e costumi.
  - di mediazione penale, familiare e commerciale.
2. Istituire sportelli di mediazione al fine di aiutare le persone in conflitto tra loro ad aprire un dialogo e a raggiungere un accordo soddisfacente. Allo sportello di mediazione possono essere rivolte istanze di mediazione e di A.D.R. per tutte le controversie che non siano in modo specifico demandate dalla legge ad altri.
3. Prevedere azioni di monitoraggio sul funzionamento andamento del servizio di mediazione al fine di apportare, se necessario, eventuali modifiche correttive all'attività.
4. Attuare progetti contro ogni forma di violenza, abbandono, sfruttamento a danno di qualsiasi essere umano, allo scopo di combattere l'esclusione sociale ed i fenomeni di marginalità culturale, economica, razziale, sessuale delle categorie sociali svantaggiate, con particolare attenzione nei confronti dei minori, delle donne e degli emarginati (in particolare progetti di tutela e di integrazione dei soggetti più deboli, programmi di prevenzione della devianza giovanile, progetti di tutela delle vittime di reato, etc.).
5. Collaborare con le Autorità e altri organismi locali, nazionali ed esteri interessati alla mediazione e alla A.D.R..
6. Organizzare convegni, seminari, attività di studio, interscambi culturali a fini formativi, laboratori didattici, master, anche attraverso accordi di programma con le istituzioni del territorio, con l'utilizzo di fondi comunitari, nazionali, regionali e degli enti locali e di natura privata. Gli obiettivi degli interventi dovranno stimolare la creazione di figure professionali qualificate
7. Promuovere attività di studio e ricerca scientifica nel settore sociale, antropologico, criminologico, vittimologico, criminalistico, psicologico, psico-sociale e giuridico sui temi attinenti gli scopi dell'associazione.

8. Creare e curare riviste, libri, pubblicazioni, pagine web.
9. Creare partneriati attraverso l'avvio ed il potenziamento di reti di collegamento e forme di scambio/collaborazione, sia con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, che rispetto ad altri soggetti del Terzo Settore e del mondo pubblico e privato presenti in ambito regionale ed extraregionale.
10. Coordinare e riunire tutte le persone fisiche e giuridiche interessate alla mediazione e alla A.D.R..
11. Tutelare la qualità professionale dei propri soci e in generale degli operatori del settore attivi nella A.D.R. e nella mediazione tramite la promozione della formazione e dell'aggiornamento.
12. Sostenere l'adozione ed il rispetto di norme deontologiche adeguate agli scopi dell'Associazione e riconosciute sul piano nazionale ed europeo.

L'associazione si propone di curare ogni altra attività inerente gli scopi associativi o ad essi affine.

L'associazione potrà aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, a Federazioni e ad altre associazioni aventi analoghe finalità. L'associazione potrà fornire la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali.

### ***Art. 3 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione***

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dei soci fondatori, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività

- dalle quote dei soci;
- da contributi degli aderenti, di persone, società, associazioni, enti privati;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da oblazioni, da lasciti, da liberalità e da eventuali erogazioni a favore di progetti;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione potrà svolgere anche qualunque altra attività che sarà direttamente connessa al raggiungimento degli scopi istitutivi; potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali nei modi e nei limiti della normativa vigente, stipulare convenzioni con Enti ed Istituti pubblici e privati e realizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da adottare all'atto dell'adesione e la quota annuale d'iscrizione all'associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o d'altri esborsi rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua d'iscrizione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e per l'iscrizione annuale e sono in ogni modo a fondo perduto. I versamenti non sono, quindi, né rivalutabili né ripetibili neanche in caso di scioglimento dell'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### ***Art. 4 - Soci***

Oltre che i fondatori sono soci aderenti le persone e gli Enti che, riconoscendosi negli scopi dell'associazione, ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda scritta (su presentazione di due soci), recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto ed eventuali regolamenti. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Ciascun aderente ha diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

Doveri dei soci: Gli associati forniranno la propria opera, intellettuale e/o materiale senza alcun compenso né diretto né indiretto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le finalità istituzionali dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. ed al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.

Diritti dei soci: I soci aderenti all'associazione hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, in ogni caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati

Recesso/esclusione del socio: Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve notifica della volontà di recesso. A tal proposito non è previsto alcun rimborso della quota associativa. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio dell'anno si intende automaticamente escluso a fare tempo dal quarantaseiesimo giorno. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione e decesso, i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### ***Art. 5 - Organi dell'Associazione***

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente
- il Segretario e/o il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti ( se nominato )

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica è prevalentemente ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione della carica.

#### ***Art 6 - Assemblea dei Soci***

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Essa si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento dal Vice Presidente o in subordine, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Durante le riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nella delibera assembleare deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario. L'Assemblea è straordinaria, quando è convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione ed è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente, dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti e di eventuali Presidenti Onorari
3. delinea gli indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione
4. approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione
5. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione in ogni modo denominati e di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione (salvo la non possibilità di distribuzione).
6. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo
7. ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo.
8. delibera in merito a quanto altro demandato per legge o statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritiene opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta tramite lettera ordinaria o fax o e-mail contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, inviata a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro soci, nonché ai componenti il Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'Adunanza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta, apposta in calce all'avviso di convocazione, al massimo due soci. Non sono ammesse deleghe in bianco.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, in prima convocazione, se vi sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può essere lo stesso giorno della prima.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea straordinaria

1. approva eventuali modifiche allo Statuto con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci
2. delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### ***Art. 7 - Consiglio Direttivo***

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci fra i suoi soci fondatori e/o associati iscritti all'associazione da almeno un anno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il vice Presidente ed eventualmente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, quando è presente la maggioranza dei suoi membri eletti. Il Consiglio è in ogni modo validamente costituito ed è atto a deliberare, anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o da altro membro all'uopo designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale chi presiede la riunione..

D'ogni riunione deve essere redatto un verbale da iscriverne nel registro delle riunioni del Consiglio.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo, entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio;
- nominare il segretario e/o il tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste in bilancio,
- compilare eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri o, a mezzo del Presidente, ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti per conto dell'Associazione. In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede a cooptazione sino alla successiva Assemblea. Qualora, per un motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione.

Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.

#### ***Art. 8 - Presidente***

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere la stessa, nonché il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio e poi all'Assemblea.

È prevista la nomina a Presidente Onorario nei confronti di persone ritenute dall'Assemblea particolarmente meritevoli di tale carica onoraria, sulla base dell'impegno e della passione dimostrate nei confronti dell'Associazione.

#### ***Art. 9 - Segretario***

Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive ed ha i seguenti compiti:



- E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea.

#### ***Art. 10 - Tesoriere***

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità. Controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, da un punto di vista contabile, il bilancio.

#### ***Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti***

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei Conti e deve comunque provvedervi qualora il bilancio annuale superi la cifra di € 1.000.000; il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuovono la riforma ove se ne presenti la necessità, curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

A tale scopo il collegio si riunisce almeno due volte l'anno.

#### ***Art. 12- Libri dell'Associazione***

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

I libri dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno richiesta. Le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

#### ***Art. 13- Bilancio***

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e

separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate..

#### ***Art.14- Avanzi di gestione***

All'associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, in ogni caso denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo imposizioni di legge.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione di future attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

#### ***Art. 15- Scioglimento***

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale con finalità similari

#### ***Art. 16 – Clausola compromissoria***

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa, in prima istanza, a una sede di mediazione e solo in seconda istanza potrà adire al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal presidente della Camera di Commercio di Lecco.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

#### ***Art. 17 – Norme di rinvio***

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni ed, in subordine, alle norme del Codice Civile.

\*\*\*\*\*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....